

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MONTINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 OTTOBRE 1971

Proroga del termine previsto dal secondo comma dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1970, n. 1042, recante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont

ONOREVOLI SENATORI. — Un anno fa, allorchè è stata approvata la legge 23 dicembre 1970, n. 1042, con la quale si è autorizzata un'ulteriore spesa per l'applicazione delle provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont, si sono voluti porre con l'articolo 6 dei termini decadenziali sia per l'individuazione definitiva dei soggetti aventi diritto, sia per la presentazione della documentazione tecnica a corredo delle domande intese ad ottenere i contributi di cui all'articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357.

E ciò al fine di aver finalmente un quadro completo degli impegni di spesa e di stabilire un punto fermo per la ricostruzione degli abitati distrutti, danneggiati o forzatamente trasferiti in conseguenza della catastrofe del 9 ottobre 1963.

Purtroppo questo ineccepibile ed opportuno intendimento del legislatore cozza contro obiettive situazioni di fatto, che rendono impossibile ai sinistrati di presentare la prescritta documentazione tecnica entro il

29 dicembre 1971, termine ultimo fissato dalla legge.

Siffatta impossibilità, specie per quanto riguarda il comune di Erto e Casso in provincia di Pordenone, trae origine e fondamento dai numerosi rinvii che ha subito il piano di trasferimento dell'abitato, individuato in un primo tempo a quota 830 in località Erto e successivamente, a seguito di ripetuti e laboriosi accertamenti condotti dal servizio geologico di Stato sulla natura del terreno, in località « Stortan ».

Queste remore di carattere geologico hanno non solo ritardato la predisposizione di adeguati strumenti urbanistici, ma hanno anche reso ineseguibili le opere infrastrutturali, comportanti lavori di sbancamento e di consolidamento dei singoli lotti sui quali dovranno sorgere le nuove costruzioni, con la conseguente impossibilità di assegnare agli aventi diritto i terreni.

Per i motivi sopraccennati ed anche in vista dell'ampliamento del piano di fabbricazione, divenuto necessario in conseguenza

dell'aumentato numero di domande presentate dagli insediandi rispetto alle disponibilità dei lotti programmati, si rende quindi indispensabile una congrua proroga dei termini previsti dal secondo comma dell'articolo 6 della citata legge n. 1042.

Poichè le considerazioni fin qui svolte per il piano di ricostruzione del versante friulano valgono, sia pure per motivi diversi, ma comunque sempre indipendenti dalla volontà dei sinistrati, anche per il piano di ricostruzione del versante bellunese, l'articolo unico di proroga è stato redatto in termini generici non solo per quanto si riferisce al territorio, ma anche per quanto riguarda i tempi tecnici occorrenti agli organi competenti per la definitiva approvazione degli strumenti urbanistici adottati o in via di adozione da parte dei comuni interessati.

La prorogatio richiesta non snatura tutta-

via l'obiettivo di puntualizzazione della situazione ricostruttiva voluto dalla citata legge 23 dicembre 1970, n. 1042, sia perchè rimangono ormai definitivamente individuati gli aventi diritto ai contributi di cui all'articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, sia perchè con il disegno di legge in esame si mira, nella sostanza, ad attuare un semplice scorrimento di sei mesi — al solo fine di corredare di documentazione tecnica le domande già presentate entro il 29 giugno 1971 — a far data dal termine certo di approvazione definitiva degli strumenti urbanistici necessari per gli insediamenti abitativi.

Si confida pertanto che il disegno di legge possa trovare accoglienza da parte del Parlamento, per evitare a coloro che ancora attendono di ricostruire il loro focolare, ingiusti ed ingiustificati danni.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il termine di sei mesi, previsto dal secondo comma dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1970, n. 1042, per la presentazione della prescritta documentazione a corredo delle domande intese ad ottenere i contributi di cui all'articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, decorre dalla data della definitiva approvazione, da parte degli organi competenti, dei piani particolareggiati di attuazione dei piani regolatori generali o dei programmi di fabbricazione, nonchè delle relative varianti, adottati o da adottare da parte dei singoli comuni interessati.